VERBALE N. 1
della commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, settore concorsuale 06/D3 – malattie del sangue, oncologia e Reumatologia, settore scientifico disciplinare MED/06 – Oncologia Medica (D.R. n. 104 del 4.02.2019) Art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240.

Il giorno 29.04.2019 alle ore 9.00si è riunita la commissione giudicatrice nominata con DR. 104 del 4.02.2019 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale:

Prof. Attilio Olivieri	Professore I Fascia – Ematologia- Università Politecnica delle Marche
Prof. Andrea Ardizzoni	Professore I Fascia – Oncologia Medica – Università di Bologna
Prof. Francesco Boccardo	Professore I Fascia – Oncologia Medica – Università degli Studi di Genova

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Attilio Olivieri e del Segretario nella persona del Prof. Andrea Ardizzoni.

Constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio, tra i commissari, né cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. e che nessuno dei commissari è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale vigente, la commissione passa subito a predeterminare i criteri generali della valutazione dell'unico candidato.

Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica la commissione terrà conto dei criteri stabiliti in conformità agli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 nell'ambito dei criteri generali fissati con D.M. 4.8.2011 (in allegato)
Il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, propone di inserire tra i criteri di valutazione anche l'attività clinica e assistenziale, nonché l'esperienza del candidato nella conduzione e nella partecipazione a studi clinici.

Dopo aver individuato i criteri di valutazione, la Commissione prende atto dell'unico candidato comunicato dall'Amministrazione nella persona della Prof. Rosanna Berardi, attualmente Professore di II Fascia di Oncologia presso l'Università Politecnica delle Marche. Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, o relazione di coniugio con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10.00e viene fissata come data per la successiva seduta, quella del giorno 29.04.19 , alle ore 10.30., stessa sede.
Letto, approvato, sottoscritto.

La Commissione

Prof. Attilio Olivieri (Presidente)
Prof. Andrea Ardizzoni (Segretario)
Prof. Francesco Boccardo (Membro)

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di Analisi Transazionale - S.I.F.P.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Monte della Farina, 42, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 maggio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 20 luglio 2011 trasmessa con nota prot. 191 del 20 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Analisi Transazionale - S.I.F.P.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma - via Monte della Farina, 42, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il direttore generale: LIVON

11A11222

DECRETO 4 agosto 2011.

Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'art. 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, dello stesso articolo, l'università valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 240 del 2010, e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati;

Visto altresì, il terzo periodo del citato art. 24, comma 5, ai sensi del quale la predetta valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vistol'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Considerato che la valutazione in questione riguarda ricercatori a tempo determinato che hanno già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato;

Ritenuto pertanto che gli atenei possano utilizzare, per la valutazione dell'attività di ricerca, criteri anche più selettivi di quelli previsti per il conseguimento della corrispondente abilitazione scientifica nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri nell'ambito dei quali le università, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della stessa legge.

Art. 2.

Oggetto della valutazione

1. La valutazione di cui all'art. 1 riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della suindicata legge.

Art. 3.

Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università, con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Art. 4.

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università, con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

2. Ai fini di cui al comma 1, le università prevedono la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) «impact factor» totale;

4) «impact factor» medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

4. Ai fini di cui al comma 1, le università possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

11A11292